



Comune di Cave

Provincia di Roma

Verbale n.67 del 26/06/21

OGGETTO: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di determinazione avente ad oggetto "Anticipazione di liquidità ex articolo 21 del D.L. 73/2021 -attivazione-"

Il sottoscritto Gianluca Scotti Covella Revisore dei conti del Comune di Cave nominato con delibera consiliare n.44 del 20/12/2018.

Chiamato ad esprimere il proprio parere di competenza in merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata ricevuta in data 25/06/2021 a mezzo posta elettronica, relativa alla "Anticipazione di liquidità ex articolo 21 del D.L. 73/2021 -attivazione -"

Considerato che l'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.

Considerato inoltre:

- articolo 21 del D.L. 73/2021, al comma 3, prevede che *"Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che in caso di carenza di liquidità, anche a seguito del protrarsi della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 2. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento"*;
- art. 21 del D. L. 73/2021 comma 4, Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 **non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento**

ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(omissis)

- articolo 21 del D.L. 73/2021, al comma 9, prevede che: "Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 3 entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione dell'anticipazione. **Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al primo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.** (omissis)

Considerato inoltre che ridurre i tempi di pagamento porterebbe non solo ad evitare ulteriori oneri in ordine ad interessi moratori/ commerciali ed all'istaurarsi di contenziosi ma anche a ridurre l'indice di tempestività dei pagamenti che incide sul Fondo Crediti Commerciali e, quindi, su gli equilibri di parte corrente;


Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevoli, espressi dal Responsabile del II Dipartimento.

E S P R I M E

“PARERE FAVOREVOLE”

Pomezia, lì 26/06/2021

In Fede


Il Responsabile del II Dipartimento